



PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE SUI TITOLI DELL'EMITTENTE DA SOGGETTI RILEVANTI

1. La presente Procedura ha lo scopo di dare attuazione al disposto dell'articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e degli articoli da 152- sexies a 152-octies del Regolamento emanato con Delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971.
2. Ai fini della presente Procedura, per Soggetti Rilevanti si intendono:
 - a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
 - b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
 - c) i soggetti che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed ogni altro soggetto che la controlla;
 - d) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, se il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Con particolare riferimento a Vittoria Assicurazioni S.p.A., sono Soggetti Rilevanti, per quanto attiene al punto a), gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi; per quanto attiene al punto b), i Direttori Generali e i componenti della Direzione Generale.

Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- i. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - ii. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - iii. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto a);
 - iv. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
 - v. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
3. Devono essere comunicate, contestualmente, alla Consob ed a Vittoria Assicurazioni S.p.A. le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, effettuati per conto proprio e a qualsiasi titolo, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate.
 4. Ai fini di cui al punto 3, per "strumenti finanziari collegati alle azioni" si intendono:
 - a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;



- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e d) ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti a) e d) ad esse collegate.

5. Non si tiene conto:

- a) delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) delle operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) delle operazioni effettuate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. e dalle società da essa controllate.

L'importo indicato alla lett. a) è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

- 6. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di cui ai punti 2a, 2b e 2d di compiere, direttamente o per interposta persona, operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 3 nei 15 giorni precedenti le riunioni consiliari chiamate ad approvare i dati contabili di periodo. La limitazione non si applica nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.
- 7. Ciascun Soggetto Rilevante di cui ai punti 2a, 2b e 2d comunica alla Consob e a Vittoria Assicurazioni S.p.A. le operazioni di cui al precedente punto 3 entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
- 8. Ciascun Soggetto Rilevante di cui al punto 2c comunica alla Consob e pubblica le informazioni entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 9. Le comunicazioni alla Consob e al pubblico di cui ai punti 6 e 7 possono essere effettuate, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In tal caso, al fine di consentire a Vittoria Assicurazioni S.p.A. di porre in essere tempestivamente i necessari adempimenti:

- i Soggetti Rilevanti di cui ai punti 2a, 2b e 2d sono tenuti a effettuare la comunicazione, di cui al punto 3, a Vittoria Assicurazioni S.p.A. entro e non oltre il secondo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- i Soggetti Rilevanti di cui al punto 2c sono tenuti a effettuare la comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.A. entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

10. Nei casi previsti dai punti 6 e 8 l'Ufficio Legale e Societario sarà la funzione preposta al ricevimento, gestione e diffusione delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

11. (Omissis – Operatività interna alla Società)

12. Le comunicazioni alla Consob devono essere effettuate, alternativamente:

- tramite telefax, al numero 06.84.77.612;
- tramite e-mail, all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT.



Vittoria Assicurazioni

Le comunicazioni alla Consob da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.A. possono essere effettuate anche tramite NIS.

13. Tutte le comunicazioni oggetto della presente Procedura devono essere effettuate adoperando lo schema previsto dall'Allegato 6 della Delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971.
14. (Omissis – Operatività interna alla Società)
15. Qualora i Soggetti Rilevanti si discostino dai comportamenti previsti dalla presente Procedura e dalla normativa vigente, la Consob potrà irrogare le sanzioni amministrative disposte da tale normativa.